



**Provincia di Alessandria**

**DETERMINAZIONE  
DIREZIONE AMBIENTE**

**Determinazione n. 79 del 16/10/2025**

**OGGETTO: D.LGS.152/06 e SMI, ART. 208. MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE UNICA, ALLA MESSA IN RISERVA [R13] ED AL RECUPERO [R5] ED [R12] DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI – DITTA RIG.ECO S.R.L. – PONTECURONE**

*Servizio Gestione Rifiuti*

OGGETTO: D.LGS.152/06 e SMI, ART. 208. MODIFICA DI AUTORIZZAZIONE UNICA, ALLA MESSA IN RISERVA [R13] ED AL RECUPERO [R5] ED [R12] DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI – DITTA RIG.ECO S.R.L. – PONTECURONE.

La sottoscritta Ing. Elena Biorci, Dirigente della Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria, presso la sede della medesima direzione, sita in via Galimberti 2 Alessandria,

Visti :

La legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

L’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza.

L’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici.

L’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria.

Il Decreto del Presidente della Provincia Alessandria n. 118/2025 del 15/07/2025 di attribuzione dell’incarico dirigenziale all’ingegnere Elena Biorci.

L’Ordine di Servizio OSVA4 – 19 – 2025 Prot. n. 43786 del 08/08/2025 avente ad oggetto : “ Direzione Ambiente assetto organizzativo e strutturale dal 15/07/2025.

La L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” ed in particolare gli articoli 36 e 50.

L'art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 "Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)".

La L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

La DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Il D. Lgs. 14/03/2014 n. 49 "Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Attuazione Direttiva 2012/19/UE.

Premesso che:

- la ditta RIG.ECO S.r.l. avente sede legale ed operativa in Pontecurone, Via Dell'Artigianato 14, P. IVA 01572280061 è stata autorizzata con Determinazione Dirigenziale DDAP2 – 586 – 2020 Prot. n. 31764 del 19/06/2020 per le operazioni di messa in riserva [R13] e recupero [R5] ed [R12] di rifiuti speciali non pericolosi.
- con nota Prot. Prov. AL n. 28440 del 30/05/2025 la Ditta Rig.Eco S.r.l. presentava istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione di cui sopra, per introduzione di nuovo codice EER 080313 e cancellazione di codice EER 200307, con conseguente revisione dei quantitativi di messa in riserva istantanea ed annuale ed adeguamento delle aree di stoccaggio e dell'assetto della sede operativa.

Considerato che :

con nota Prot. n. 29758 del 05/06/2025 la Provincia di Alessandria avviava il procedimento di cui sopra e convocava la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi del D.Lgs. 127/2016 e dell'articolo **14-bis**, della L. 241/1990, ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le i soggetti convocati, dei pareri di competenza, da trasmettere entro il 14/07/2025, e comunicando inoltre, agli Enti ed ai Servizi Provinciali interessati :

- che trattandosi di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta Rig.Eco S.r.l., dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati avrebbe dovuto essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- che, visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 14 ter comma 7 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., sarebbe stato considerato acquisito l'assenso senza condizioni dell'Amministrazione il cui rappresentante non avesse espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Considerato che alcuni dei pareri pervenuti risultavano ancora interlocutori e che la Provincia di Alessandria, con nota Prot. n.39363 del 17/07/2025, provvedeva a chiedere integrazioni alla Ditta Rig.Eco S.r.l.

Viste le integrazioni trasmesse dalla Ditta istante con nota Prot. Prov. AL n. 41078 del 25/07/2025 e la conseguente nota Prot. n. 41317 del 28/07/2025 della Provincia di Alessandria di convocazione della II

Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi del D. Lgs. 127/2016 e dell'art. 14 bis della L.R. 241/1990 e s.m.i., con richiesta di pareri entro il giorno 04/09/2024.

Visti i pareri favorevoli pervenuti e la nota Prot. n.47611 del 08/09/2025 con la quale la Provincia di Alessandria comunicava l'esito positivo dell'istruttoria e comunicava inoltre che, viste le indicazioni contenute nel parere di ARPA, nell'atto autorizzativo sarebbe stata prescritta l'esecuzione di un monitoraggio acustico che tenesse conto di tutte le indicazioni contenute nello stesso parere.

Visto il parere Prot. n. 11-U-2020 - 463 del 20/05/2020 rilasciato da Gestione Acqua S.p.a. gestore della fognatura , nel quale si conferma l'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche di Dilavamento rilasciato alla Ditta RIG.ECO S.r.l. con nota Prot. n. 1428 del 12/08/2008. (che deve essere inserito integralmente nel presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta RIG.ECO S.r.l., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

Vista la nota Prot. n. 1428 del 12/08/2008 di Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne, trasmesso da Gestione Acqua S.p.a. il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

Visto il parere Prot. n. 30452 del 12/06/2020 rilasciato dal Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria nel quale, si esprime parere favorevole in merito all'impatto acustico e si forniscono le relative prescrizioni e si trasmettono gli allegati A - A1 - A2 relativi all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (i quali vengono acquisiti integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante, da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dato atto che il Dirigente dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Dato atto che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

## **DETERMINA**

**Di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Ditta RIG.ECO s.r.l con sede legale ed operativa in Pontecurone Via dell'Artigianato 14 P. IVA 01572280061, nella persona del Legale Rappresentante Annori Andrea nato a Broni (PV) il 31/07/1965 C.F. NNRNDR65L31B201H all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R5) e (R12) di rifiuti speciali non pericolosi, nel rispetto della normativa vigente e delle seguenti prescrizioni.**

## **PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

#### **PUNTO A) – Allegati.**

Gli otto allegati individuati con i numeri 1 - 2 - A - A1 - A2 - 3 - 4 - 5 formano parte integrante del presente atto ed il loro contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tali allegati sono costituiti dalla documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria e rappresentano oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi provinciali competenti sulla base delle quali viene rilasciata la presente autorizzazione, oppure sono costituiti da documentazione fornita dagli Enti e Servizi Provinciali coinvolti nel procedimento.

- **Allegato 1** – tabella rifiuti, contenente codici CER autorizzati, descrizione, operazioni a cui sono sottoposti, quantitativi di messa in riserva istantanea e annuale.
- **Allegato 2** – planimetria generale dell'impianto recante indicazione delle aree di messa in riserva e recupero dei rifiuti.
- **Allegati A – A1 - A2** - Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera.
- **Allegato 3** - Parere Prot. n. 11-U-2020 - 463 del 20/05/2020 rilasciato da Gestione Acqua S.p.a. gestore della fognatura , nel quale si conferma l'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche di Dilavamento rilasciato alla Ditta RIG.ECO S.r.l. con nota Prot. n. 1428 del 12/08/2008. (che deve essere inserito integralmente nel presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta RIG.ECO S.r.l., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati).
- **Allegato 4** - Nota Prot. n. 1428 del 12/08/2008 di Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne, trasmesso da Gestione Acqua S.p.a. il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla ditta istante da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.
- **Allegato 5** - Diagramma di flusso relativo all'attività autorizzata.

#### **PUNTO B) – Modifiche autorizzate.**

Le modifiche autorizzate consistono nell'introduzione di nuovo codice EER 080313 e cancellazione di codice EER 200307, con conseguente revisione dei quantitativi di messa in riserva istantanea ed annuale ed adeguamento delle aree di stoccaggio e dell'assetto della sede operativa.

**Le modifiche autorizzate devono essere messe in atto immediatamente a partire dal rilascio del presente atto.**

**Entro 30 giorni dalla messa in opera del nuovo assetto della sede operativa deve essere realizzato un monitoraggio acustico post operam che tenga conto di quanto indicato nel parere di ARPA G07\_2025\_00883\_002 del 04/09/2025 che si richiama integralmente. Gli esiti di tale monitoraggio devono essere trasmessi alla Provincia di Alessandria e ad ARPA.**

**PUNTO C) – Tipi e quantitativi di rifiuti da recuperare.**

Il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti ammesso alla messa in riserva è di 22 (ventidue ) tonnellate.

Il quantitativo totale massimo annuo di rifiuti ammesso al recupero è di 430 (quattrocentotrenta) tonnellate.

Il dettaglio dei singoli quantitativi di rifiuti è indicato nella tabella di cui all'Allegato 1.

**PUNTO D) – Attività autorizzate e attrezzature utilizzate.**

L'attività di recupero consiste nella messa in riserva e recupero dei rifiuti individuati in cartucce da stampa mediante operazioni di rigenerazione e ricarica ( R5 – R13) e messa in riserva e recupero di apparecchi elettrici elettrotecnici ed elettronici mediante operazioni di riparazione, ricondizionamento e recupero di componenti ( R12 – R13).

Consiste inoltre nell'attività di messa in riserva (R13) di carta e cartone costituiti da documenti ed archivi dismessi dai clienti e rifiuti ingombranti costituiti da arredi e attrezzature d'ufficio dismesse dai clienti.

Nel dettaglio le operazioni autorizzate sono le seguenti :

- [R13] - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12;

- [R5] – riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;

- [R12] – preparazione per il riutilizzo - smontaggio, selezione, ricondizionamento e riparazione di parti o delle intere apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso per renderle nuovamente riutilizzabili per la stessa finalità per cui erano state prodotte.

La messa in riserva dei rifiuti deve avvenire esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato 2.

Il dettaglio delle operazioni autorizzate per ogni codice CER è indicato nella tabella di cui all'Allegato 1.

Le attrezzature utilizzate consistono prevalentemente in attrezzi manuali e piccole apparecchiature di uso comune.

**PUNTO E) – Metodo di trattamento e recupero autorizzato e precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale.**

Le attività autorizzate, lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti devono avvenire nelle aree, tramite l'utilizzo delle attrezzature e con le modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza Prot. Prov. AL n. 19128 del 30/03/2020 e le successive integrazioni di cui alla nota Prot. Prov. AL n. 21395 del 16/04/2020 e 29058 del 04/06/2020, nonché nella documentazione Prot. Prov. AL n. 28440 del 30/05/2025 e Prot. Prov. AL n. 41078 del 25/07/2025 trasmesse alla Provincia di Alessandria dalla Ditta RIG.ECO S.r.l. Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

**Prescrizioni generali per l'intera attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto :**

1. I rifiuti autorizzati non possono essere stoccati per un periodo eccedente i 12 (dodici) mesi.

2. L'attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti autorizzata deve essere svolta esclusivamente nelle aree autorizzate. L'attività dovrà essere svolta all'interno dei settori meglio individuati nella planimetria di cui all'Allegato 2.
3. L'area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata, nonché la rete di raccolta e regimazione delle acque deve essere oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali e tale da garantire la protezione del suolo e del sottosuolo con raccolta e trattamento delle acque meteoriche e dei reflui. I pozzetti di ispezione e campionamento devono essere resi sempre accessibili e indicati in apposita cartellonistica.
4. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente bonificati.
5. Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
6. Tutti i rifiuti prodotti dall'attività svolta e detenuti in regime di deposito temporaneo, devono essere conservati conformemente a quanto disposto dall'art. 183, c. 1, lett. bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., identificati da idonea cartellonistica, e gestiti secondo la normativa vigente in materia di tutela ambientale e salute pubblica. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto tra loro.
7. La Ditta deve garantire la regolare pulizia della sede operativa oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti.
8. La viabilità interna all'impianto deve essere garantita, in condizioni agevoli e di sicurezza, in ogni periodo dell'anno.
9. Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori, la sede operativa deve essere tenuta adeguatamente chiusa sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale.
10. Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri ambientali ed igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e salute pubblica e dei lavoratori; deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, devono essere evitati l'inquinamento del suolo e del sottosuolo e la formazione e la dispersione di emissioni in atmosfera inquinanti o tossiche nonché la formazione e la dispersione di odori sgradevoli e di polveri.
11. Gli operatori addetti alle lavorazioni di cui all'oggetto devono essere adeguatamente formati ed informati ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, e devono essere provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). I rischi lavorativi dovranno essere inseriti nel documento di valutazione dei rischi da redigere ai sensi

dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero considerati nell'autocertificazione prevista dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto.

12. L'impianto e l'attività devono essere conformi alla vigente normativa antincendio secondo quanto previsto dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e s.m.i. In particolare deve essere rispettato quanto prescritto dal competente Comando dei Vigili del Fuoco nella documentazione prescrittiva relativa alla normativa antincendio. Eventuali modifiche di tali atti che dovessero sopravvenire dovranno essere trasmessi in copia alla Provincia di Alessandria.

**Prescrizioni specifiche per l'attività di trattamento dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):**

L'attività di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve avvenire in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2014 n. 49 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Attuazione direttiva 2012/19/UE", per quanto applicabile.

**PUNTO F) - Impatto Acustico.**

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

- 1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:
  - Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
  - DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
  - DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
  - Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
  - D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;
- 2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;
- 3) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

#### **PUNTO G) – Risorse Idriche.**

La Ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)”.

Devono inoltre essere rispettati i seguenti provvedimenti :

- Parere Prot. n. 11-U-2020 - 463 del 20/05/2020 rilasciato da Gestione Acqua S.p.a. gestore della fognatura , nel quale si conferma l'approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche di Dilavamento rilasciato alla Ditta RIG.ECO S.r.l. con nota Prot. n. 1428 del 12/08/2008. (Allegato 3).
- Nota Prot. n. 1428 del 12/08/2008 di Approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne, trasmesso da Gestione Acqua S.p.a. (Allegato 4).

Le acque dei servizi igienici devono essere scaricate in fognatura pubblica.

#### **PUNTO H) – Localizzazione dell’impianto.**

L'area di pertinenza dell’impianto è localizzata nelle aree censite al **N.C.T. del Comune di Pontecurone – Via dell’Artigianato 14 - Foglio 18, Mappale 289.**

#### **PUNTO I) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito.**

Il piano di emergenza, bonifica , messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dalla ditta RIG.ECO S.r.l. allegata all'istanza Prot. Prov. AL n. 19128 del 30/03/2020. Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

#### **PUNTO L) – Garanzie Finanziarie.**

Entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal rilascio del presente atto è fatto obbligo alla Ditta di presentare, ovvero adeguare qualora già in essere, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. **apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull’ambiente da essa causati.

L’importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

#### **PUNTO M) - Scadenza dell’autorizzazione.**

**La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha validità fino al 19/06/2030.** Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente determinazione dirigenziale.

**La presente autorizzazione sostituisce integralmente la Determinazione Dirigenziale DDAP2 – 586 – 2020 Prot. n. 31764 del 19/06/2020, la quale perde efficacia.**

L'istante deve comunicare con **preavviso di 30 giorni** alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.

#### **PUNTO N) – Altre prescrizioni.**

1 - La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

2 - La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materie oggetto della presente autorizzazione.

3 - L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, visto tutto quanto sopra, la Ditta RIG.ECO S.r.l. dovrà provvedere a presentare apposita istanza di modifica del presente atto, fatta salva diversa disposizione della Provincia di Alessandria.

4 - Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

5 - Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6 - Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

7 - A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

La presente Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente è conservata nell'archivio dei documenti digitalizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD" così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010 artt. 43 e 44 bis "Conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati per assicurare agli stessi caratteristica di opponibilità a terzi").

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo 01220274705456 in possesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

**LA DIRIGENTE**  
**Ing. ELENA BIORCI**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.*

## ALLEGATO 1

TABELLA ATTIVITA' DI RECUPERO

CODICI C.E.R.	DENOMINAZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	QUANTITATIVO MASSIMO DI MESSA IN RISERVA ISTANTANEA	QUANTITATIVO MASSIMO DI RIFIUTI IMPIEGABILI
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	R5 recupero di altre sostanze inorganiche R13 messa in riserva	10 ton	300 ton/anno
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (limitatamente a toner, cartucce e nastri da stampa)	R12 preparazione per il riutilizzo R13 messa in riserva		
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R12 preparazione per il riutilizzo R13 messa in riserva	8 ton	70 ton/anno
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R12 preparazione per il riutilizzo R13 messa in riserva		
200101	Carta e cartone	R13 messa in riserva	3 ton	50 ton/anno
<b>080313 (nuova richiesta)</b>	<b>Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12</b>	<b>R13 messa in riserva</b>	<b>1 ton</b>	<b>10 ton/anno</b>

Biorci Elena  
13.10.2025  
16:56:50  
GMT+01:00



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO  
Via S. Francesco da Paola, 24  
10123 TORINO (TO)

**Iscrizione N: TO00414**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale del Piemonte**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

**Viste** le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

**Vista** la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

**Vista** la richiesta di rinnovo presentata in data 07/03/2025 registrata al numero di protocollo 60789/2025

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data **16/04/2025** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo per l'impresa/Ente **RIG.ECO S.R.L.** nella categoria **4** classe **F**.

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa / Ente

Denominazione: RIG.ECO S.R.L.

Con Sede a: PONTECURONE (AL)

Indirizzo: VIA DELL'ARTIGIANATO 14

CAP: 15055

C. F.: 01572280061

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

**Categoria:** Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

**Classe:** quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

**4 - F**

Inizio validità: 27/06/2025

Fine Validità: 27/06/2030

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

**Responsabile/i tecnico/i:**

ANNORI ANDREA

codice fiscale: NNRNDR65L31B201H

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

**4 - F**

RIG.ECO S.R.L.

Numero Iscrizione TO00414

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.107780/2025 del 08/05/2025



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO  
Via S. Francesco da Paola, 24  
10123 TORINO (TO)

**Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:**

Targa: **FJ202YH** **uso proprio esente licenza**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: YARVBBHXHGZ098210  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **GA963HM** **uso proprio esente licenza**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: ZFA2500002M17873  
Titolo di disponibilità: Leasing

Targa: **GM281DK** **uso proprio esente licenza**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: VXFVBYHVMN7068433  
Titolo di disponibilità: Leasing

**Art. 2**

*(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)*

**Categoria:** Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi  
**Classe:** quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.  
**4 - F**

Inizio validità: 27/06/2025  
Fine Validità: 27/06/2030

**Elenco veicoli per gruppi di CER:**

Targa: **FJ202YH** **uso proprio esente licenza**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **GA963HM** **uso proprio esente licenza**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **GM281DK** **uso proprio esente licenza**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

**Rifiuti per i veicoli sopraindicati**

[08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.06] [16.02.14] [16.02.16] [16.06.04] [16.06.05]  
[19.12.04] [20.01.01]

**Art. 3**

*(prescrizioni)*

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO  
Via S. Francesco da Paola, 24  
10123 TORINO (TO)

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
5. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose;
6. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
  - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
7. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
8. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

**Art. 4**  
*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TORINO, 08/05/2025

Il Segretario  
- Antonella Scursatone -

Il Presidente  
- Giancarlo Banchieri -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione del 1 Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Torino n. 9/2000 del 26.09.2000 )

